



OGGETTO: CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI IMPRESE INDIVIDUALI EX D.P.R. 247/2004, ART. 2, COMMA 1, LETTERA C).

IL CONSERVATORE

- Richiamati gli artt. 29 e 30 dello Statuto Camerale che attribuiscono ai Dirigenti l'adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell'Ente in attuazione del principio di cui agli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i. e l'art. 32 dello Statuto che definisce i compiti e le funzioni del Segretario Generale;
- Considerate le deliberazioni della Giunta nn. 190 del 7 dicembre 2021 con oggetto "Conferimento incarichi di direzione a decorrere dall'1 gennaio 2022" e 164 del 15 ottobre 2019 avente ad oggetto "Incarico di Segretario Generale – determinazioni";
- Visto l'art. 8 della L. n. 580/93;
- Visto l'art. 2, comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 247/04, che prevede la cancellazione dal Registro delle Imprese delle imprese individuali nel caso di "*mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi*";
- Vista la Circolare n. 3585/C del 14/6/2005 con la quale il Ministero delle Attività Produttive ha ritenuto accertata la condizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c), in presenza dei seguenti presupposti: a) mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni; b) assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili; c) mancata iscrizione negli ultimi tre anni di domande inerenti l'impresa;
- Visto l'art. 40, primo comma, del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 che ha demandato al Conservatore l'adozione del "*provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall'articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro delle imprese*";
- Considerato che per le imprese elencate nell'Allegato A alla presente Determinazione, che ne forma parte integrante, sussiste il presupposto per la cancellazione dal Registro delle Imprese ai sensi della normativa sopra richiamata;
- Vista la Direttiva del Giudice del Registro prot. n. 8510 del 27 gennaio 2021 che al punto 3) prevede l'avvio del procedimento mediante affissione all'Albo camerale ogni qualvolta l'impresa non sia in possesso di un domicilio digitale valido;
- Atteso che alle suddette imprese in data 01/03/2024 con nota prot.22941 è stata inviata a mezzo pec la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. c) del D.P.R. n. 247/2004;



- Ricontrato che per le suddette imprese l'Ufficio ha altresì dato notizia dell'avvio del procedimento di cancellazione mediante affissione all'albo camerale, che risulta avvenuta dal 04/03/2024 al 03/04/2024 (prot. n. 23669/2024, pubblicazione n. 55/2024), in tal modo assolvendo all'obbligo della legale notifica di avvio del procedimento anche per le imprese il cui domicilio digitale risultasse irregolare o non iscritto, ai sensi della richiamata Direttiva del Giudice del Registro prot. n. 8510 del 27 gennaio 2021;
- Atteso che il termine concesso con la comunicazione di avvio del procedimento è decorso;
- Atteso che la menzionata Direttiva del Giudice del Registro prot. n. 8510/2021 al punto 2) prevede, altresì, la comunicazione della conclusione del procedimento mediante affissione all'Albo on line della Camera di Commercio I.A.A. di Bologna del provvedimento finale per i procedimenti di cui al punto 1);
- Considerata la proposta del Responsabile del procedimento, il quale, esaminati gli atti istruttori e verificata la legittimità degli stessi, esprime parere positivo

DETERMINA

- di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- l'iscrizione della cancellazione delle imprese individuali di cui all'Allegato A) ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 247/04;
- l'archiviazione automatica del procedimento per le imprese che abbiano *medio tempore* regolarizzato la propria posizione o per le quali non sussistano le condizioni per la loro cancellazione d'ufficio, con inserimento agli atti del presente provvedimento di tali posizioni e indicazione del motivo della mancata cancellazione d'ufficio;
- di dare comunicazione dell'adozione del presente provvedimento all'Ufficio Diritto Annuale e all'Ufficio Attività Artigiane per l'eventuale seguito di competenza;
- di dare notizia dell'intervenuta cancellazione mediante affissione all'Albo camerale al fine di consentire l'eventuale ricorso ai sensi dell'art. 40 settimo comma del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 al Giudice del Registro presso il Tribunale di Bologna.

Il presente Provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 21 *quater* della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

IL CONSERVATORE
(Dott.ssa Cinzia Romagnoli)